

FONDAPI

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Codice Fiscale 97151420581

Tel.: 06 36006135 Fax: 06 3214994

Sito internet: www.fondapi.it E-mail: fondapi@fondapi.191.it fondapi@previnet.it

SCHEDA INFORMATIVA

PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE FONDAPI

Sede: Roma – Via Donatello, 75 (approvata dall'Assemblea nella seduta straordinaria del 27.4.04 e in via di approvazione nei prossimi giorni dalla COVIP)

Autorizzazione all'esercizio dell'attività 16 maggio 2001.

Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 116.

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda informativa fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione di FONDAPI si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.

L'adesione del lavoratore a FONDAPI deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.

1.. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

- a) **Fonte istitutiva** - FONDAPI è costituito in forza all'accordo del 20 gennaio 1998 tra le fonti istitutive UNIONMECCANICA, UNIONALIMENTARI, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, UNIGEC e FIOM-FIM-UILM, FLAI-FAT-UILA, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTA-FILTEA-UILTA, SLC-FISTeL-UILSIC.
- b) **Data di costituzione e durata** - FONDAPI è stato costituito con atto notarile in data 2 aprile 1998 ed ha durata indeterminata.
- c) **Area dei destinatari** - L'adesione a FONDAPI è volontaria ed i destinatari sono:
 - i lavoratori dipendenti non in prova a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono le parti istitutive del fondo sopra citate;
 - i dipendenti delle associazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie degli accordi sopra citati;
 - i dipendenti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi e le loro organizzazioni a livello territoriale e nazionale.
- d) **Natura giuridica** - FONDAPI è stato costituito in conformità al D.Lgs. n.124 del 21/4/1993 e successive modifiche ed integrazioni, sotto forma di associazione riconosciuta ai sensi art. 12 Codice Civile ed è iscritto al n. 70/2001 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma.
- e) **Scopo** - FONDAPI non ha fini di lucro ed ha lo scopo di garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.
- f) **Regime** - FONDAPI è un Fondo Pensione a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale.
- g) **Organi sociali** - Il funzionamento di FONDAPI è affidato ad organi paritetici di origine elettiva; essi sono: l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori contabili.
 - L'Assemblea dei delegati è costituita da 60 componenti, per metà eletti in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.

Al raggiungimento di 100.000 adesioni il numero di delegati della successiva assemblea sarà elevato a 80 (40 e 40) dandone opportuna informazione agli iscritti. L'elezione dei componenti in rappresentanza dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo istitutivo di FONDAPI o sottoscritte da almeno il 5% per cento dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 50 imprese presenti in almeno 6 regioni.

L'elezione dei rappresentanti delle imprese avviene sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni imprenditoriali istitutive di FONDAPI.

La prima Assemblea di FONDAPI si è costituita il 25 ottobre 2000 ed ha eletto:

 - il Consiglio di Amministrazione, formato da 14 componenti, 7 in rappresentanza dei lavoratori e 7 in rappresentanza delle imprese;
 - il Collegio dei Revisori contabili formato da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, pariteticamente in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.

2. PRESTAZIONI

a) Criteri di determinazione - L'entità della prestazione pensionistica è determinata in base ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati con la gestione delle risorse.

Il lavoratore socio, al verificarsi delle condizioni stabilite dallo Statuto, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e permane nella condizione di associato.

b) Diritto alle prestazioni (pensione complementare)

➤ *prestazione pensionistica per vecchiaia:*

il diritto si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno cinque anni di associazione a FONDAPI.

➤ *prestazione pensionistica per anzianità:*

il diritto si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di associazione a FONDAPI.

In ogni caso il diritto alle prestazioni può essere esercitato a condizione che il lavoratore associato abbia cessato il rapporto di lavoro.

Le predette forme si applicano anche ai lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione o da forme pensionistiche individuali, computando anche i periodi di partecipazione alla forma pensionistica di provenienza.

c) Premorienza - In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli o, se già viventi a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le eventuali disposizioni del lavoratore socio, in assenza delle quali la posizione resta acquisita a FONDAPI.

d) Erogazioni - FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

All'atto della presentazione della domanda di pensione complementare il lavoratore socio che abbia raggiunto il diritto alle prestazioni erogate da FONDAPI, può chiedere che gli venga liquidato in forma di capitale un importo massimo pari al 50% di quanto maturato sulla sua posizione. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell'associato quanto maturato sulla posizione individuale, risulti di ammontare inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, l'associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

A richiesta del lavoratore socio, il Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, alle condizioni contenute nelle convenzioni con le imprese assicurative.

e) Anticipazioni - Il lavoratore iscritto al fondo da almeno 8 anni può conseguire una anticipazione in capitale, a valere sulla posizione individuale, per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso.

Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.124 del 21/4/1993.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

Si segnala che la facoltà di ottenere il 100% della prestazione previdenziale in forma capitale è concessa nei casi seguenti :

●l'iscritto (appartenente alla categoria dei nuovi iscritti) dispone di un capitale complessivo che, se convertito in rendita, determina un importo annuo di pensione integrativa inferiore all'importo dell'assegno sociale;

oppure

●l'iscritto appartiene alla categoria dei c.d. "vecchi iscritti"

3. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE

a) Trasferimento

1. Qualora il lavoratore socio perda i requisiti per la partecipazione a FONDAPI, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione o a forme pensionistiche individuali. La richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti.

FONDAPI provvede, entro sei mesi dalla richiesta, al trasferimento dell'intera posizione individuale.

2. Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione a FONDAPI, il lavoratore associato può richiedere il trasferimento ad altro fondo, sulla base delle seguenti condizioni:

a) il trasferimento della posizione non potrà avere luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e, successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi tre anni di iscrizione a FONDAPI;

b) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo, al trasferimento dell'intera posizione individuale.

b) Riscatto - Il lavoratore socio che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.

Il lavoratore socio può **mantenere** la posizione individuale presso FONDAPI, pur in assenza di contribuzione, ferma restando la possibilità di esercitare, successivamente, una delle due opzioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

4. AMMONTARE DELLE CONTRIBUTZIONI E DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE

Contributi - La contribuzione a FONDAPI è stabilita nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e negli accordi sopra richiamati e comprende quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore nonché quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nell'anno.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma gli associati possono contribuire volontariamente secondo le modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione.

Cessazione delle contribuzioni - Le contribuzioni sopra previste, e quindi gli obblighi contributivi, cessano per:

- trasferimento o riscatto della posizione.
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- conseguimento della prestazione pensionistica;

E' di seguito specificato la contribuzione a FONDAPI, per ogni settore di riferimento, disciplinata dalla normativa contrattuale e dagli accordi vigenti.

4.1 SETTORE METALMECCANICO

Misura della contribuzione

La tabella seguente riporta, per ogni forma di contribuzione, la misura del contributo e la retribuzione di riferimento sulla quale il contributo stesso viene calcolato (CCNL 7 luglio 1999 stipulato tra UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM).

	<i>contributo a carico dell'azienda</i>	<i>contributo a carico del lavoratore</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>
Misura del contributo	1,20 %	1,20 %	2,76 %
Retribuzione di Riferimento	retribuzione FONDAPI	retribuzione FONDAPI	retribuzione TFR

N.B.: - retribuzione FONDAPI = valore cumulato dei minimi nei quali è conglobata la contingenza + elemento distinto della retribuzione + indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^a e 9^a categoria contrattuale;
- retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.

Misura della contribuzione per i lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione, assunti successivamente al 28 aprile 1993, fermo restando la misura del contributo a carico dell'azienda e a loro carico riportata in tabella, è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturato annualmente.

4.2 SETTORE CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA

Misura della contribuzione

La tabella seguente riporta, per ogni forma di contribuzione, la misura del contributo e la retribuzione di riferimento sulla quale il contributo stesso viene calcolato (CCNL 14 maggio 1994 e 4 aprile 1996 stipulati tra UNIONCHIMICA e FILCEA-FLERICIA-UILCEM).

	<i>contributo a carico dell'azienda</i>	<i>contributo a carico del lavoratore</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>
Misura del contributo	1,06 %	1,06 %	2,28 %
Retribuzione di Riferimento	retribuzione TFR	retribuzione TFR	retribuzione TFR

N.B.: - retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.

Misura della contribuzione per i lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione, assunti successivamente al 28 aprile 1993, fermo restando la misura del contributo a carico dell'azienda e a loro carico riportata in tabella, è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturato annualmente.

4.3 SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, PELLI, CUOIO E SUCCEDANEI, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE E SPAZZOLE

Misura della contribuzione

La tabella seguente riporta, per ogni forma di contribuzione, la misura del contributo e la retribuzione di riferimento sulla quale il contributo stesso viene calcolato (CCNL 18 luglio 1995, 27 settembre 1995, 22 settembre 1997 e 2 giugno 1999 stipulati tra UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA).

	<i>contributo a carico dell'azienda</i>	<i>contributo a carico del lavoratore</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>
Misura del contributo	1,00 %	1,00 %	2,00 %
Retribuzione di Riferimento	elemento retributivo nazionale	elemento retributivo nazionale	elemento retributivo nazionale

N.B.: - elemento retributivo nazionale = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione.

Misura della contribuzione per i lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione, assunti successivamente al 28 aprile 1993, fermo restando la misura del contributo a carico dell'azienda e a loro carico riportata in tabella, è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturato annualmente.

4.4 SETTORE CARTA, CARTONE E CARTOTECNICI, GRAFICO-EDITORIALE ED AFFINI

Misura della contribuzione

La tabella seguente riporta, per ogni forma di contribuzione, la misura del contributo e la retribuzione di riferimento sulla quale il contributo stesso viene calcolato (CCNL 7 ottobre 1993 e 13 marzo 1996 stipulati tra UNIGEC e SLC-FISTeL-UILSIC).

	<i>contributo a carico dell'azienda</i>	<i>contributo a carico del lavoratore</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>
Misura del contributo	1,00 %	1,00 %	2,00 %
Retribuzione di Riferimento	retribuzione TFR	retribuzione TFR	Retribuzione TFR

N.B.: - retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.

Misura della contribuzione per i lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione, assunti successivamente al 28 aprile 1993, fermo restando la misura del contributo a carico dell'azienda e a loro carico riportata in tabella, è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturato annualmente.

4.5 SETTORE ALIMENTARE

Misura della contribuzione

La tabella seguente riporta, per ogni forma di contribuzione, la misura del contributo e la retribuzione di riferimento sulla quale il contributo stesso viene calcolato (CCNL 9 febbraio 1996 stipulato tra UNIONALIMENTARI e FLAI-FAT-UILA).

	<i>Contributo a carico dell'azienda</i>	<i>contributo a carico del lavoratore</i>	<i>trattamento di fine rapporto</i>
Misura del contributo	1,00 %	1,00 %	1,87 %
Retribuzione di Riferimento	Retribuzione TFR	retribuzione TFR	Retribuzione TFR

N.B.: - retribuzione TFR = retribuzione presa a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro;

- la contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

Misura della contribuzione per i lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione, assunti successivamente al 28 aprile 1993, fermo restando la misura del contributo a carico dell'azienda e a loro carico riportata in tabella, è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturato annualmente.

5. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA A CARICO DEL LAVORATORE – Ogni lavoratore potrà incrementare il contributo a suo carico nell'ambito degli accordi contrattuali previsti.

6. QUOTE DI ISCRIZIONE - All'atto dell'iscrizione, è previsto il versamento di una quota fissata, per i primi quattro anni di attività del Fondo, nella misura di Euro 11,36 e ripartita per settori come segue:

SETTORI	AZIENDA	LAVORATORE	TOTALE
Metalmeccanico	Euro 6,20	Euro 5,16	Euro 11,36
Alimentare	Euro 5,68	Euro 5,68	Euro 11,36
Chimico e accorpati; Plastica-gomma	Euro 7,75	Euro 3,61	Euro 11,36
Tessile-abbigliamento; Calzature; Pelli, cuoio, succedanei; Occhiali, giocattoli, penne, spazzole	Euro 5,68	Euro 5,68	Euro 11,36
Carta, cartone, cartotecnici; Grafico-editoriale ed affini	Euro 5,68	Euro 5,68	Euro 11,36

7. REGIME FISCALE

a) Contributi - I contributi annui complessivamente versati a FONDAPI (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre Euro 5.164,57.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della tassazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esclusione dall'imponibile della parte di prestazione corrispondente a questi contributi non dedotti. A tal fine, l'iscritto deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti. Fino al 31.12.2005, per i lavoratori "vecchi iscritti" (ossia coloro che alla data del 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15 novembre 1992), fermo restando il limite del 12 % del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra Euro 5.164,57 e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un Fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.

b) Risultati di gestione – Gli incrementi del patrimonio ottenuti attraverso la gestione del patrimonio di FONDAPI sono assoggettati a imposta sostitutiva con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

c) Prestazioni - La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte generata dai contributi e dal TFR versati, al netto della parte generata dai rendimenti finanziari realizzati e, là dove presenti, dai contributi non dedotti.

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo pensione. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi non dedotti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo liquidato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi non dedotti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- nei casi di erogazione della prestazione previdenziale, l'importo che si ottiene convertendo i 2/3 del maturato post 01/01/2001 risulta inferiore alla metà dell'assegno sociale.

La tassazione delle prestazioni in forma di capitale sopra illustrata è, tuttavia, provvisoria in quanto il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del TUIR stabilisce che gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.

d) Anticipazioni - Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa agli incrementi del patrimonio ottenuti dal Fondo, mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti; all'atto della prestazione definitiva, ricostruita l'intera posizione e verificata l'entità dell'importo complessivamente liquidato, si procederà al conseguente conguaglio e riliquidazione.

e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo - Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione a FONDAPI non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi non dedotti non sono imponibili.

Nei casi elencati il riscatto della posizione individuale non comporta l'applicazione della tassazione più penalizzante (tassazione progressiva), ma, ai sensi dell'art. 20 comma 1 TUIR, della tassazione separata, vale a dire con gli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR:

- Ipotesi in cui la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo è avvenuta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento azienda, mobilità, pensionamento...)
- Ipotesi in cui il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

7. REGIME DELLE SPESE

Per il suo funzionamento FONDAPI sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

Tra le principali voci di spesa, inerenti la gestione amministrativa di FONDAPI, sono comprese:

- sede, struttura organizzativa e beni strumentali;
- attività degli organi statutari;
- gestione amministrativa di FONDAPI e delle posizioni individuali;
- supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi di FONDAPI in materia di gestione amministrativa e delle risorse;
- attività promozionale;
- spese legali.

Per attività di custodia, amministrazione e controllo di Banca depositaria è prevista una commissione pari allo 0,0240% omnicomprensivo su base annua calcolata sul patrimonio.

Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, FONDAPI provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo della quota di iscrizione e di una parte dei contributi, denominata quota associativa il cui importo è stabilito dall'assemblea dei delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La quota associativa annuale è pari a Euro 20,66 di cui Euro 10,33 a valere sui contributi del lavoratore socio e Euro 10,33 su quelli a carico dell'azienda.

Gli oneri derivanti dall'investimento delle risorse finanziarie sono comunque addebitati al patrimonio di FONDAPI.

La misura delle commissioni dei gestori sarà resa nota allorché FONDAPI avrà stipulato i relativi contratti.

8. CRITERI GENERALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Gestione - Le risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione, mediante convenzione, a soggetti gestori abilitati (banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di Fondi comuni di investimento) con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente: i gestori saranno selezionati dal Consiglio di Amministrazione previo apposito bando di gara.

Per il primo triennio verrà attuata una gestione idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti (gestione monocomparto).

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, previa modifica statutaria, potrà optare per una gestione che preveda differenziati profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione multicomparto).

Per il passaggio dalla gestione monocomparto a quella multicomparto, ai lavoratori associati il fondo fornirà adeguata e completa informazione sulle modalità e gli eventuali costi di trasferimento da un comparto all'altro e sulla scelta dei gestori.

I Fondi sono depositati presso la Banca depositaria selezionata dal Consiglio di Amministrazione previo apposito Bando di Gara; la Banca Depositaria prescelta è UniCredito Italiano.

9. RISULTATI DI GESTIONE

Risultati patrimoniali ed economici dell'anno 2003 (Importi espressi in Euro)

	COMPARTO UNICO	
	31.12.2003	31.12.2002
Dati sintetici di Bilancio		
Patrimonio all'inizio dell'anno	31.613.254	6.371.821
Contributi versati nell'anno (*)	25.608.218	25.213.467
Uscite per anticipazioni, riscatti, trasferimenti	-2.686.700	-598.560
Rendimenti ottenuti	972.162	647.719
Spese della gestione finanziaria	0	0
Contributi destinati a copertura spese amministrative (**)	396.852	294.546
Oneri e proventi diversi	-8.623	9.496
Spese della gestione amministrativa	-388.229	-304.042
Variazione patrimonio 2003 prima dell'imposta	23.893.680	25.262.626
Imposta sostitutiva	-59.441	-21.193
Variazione patrimonio 2003 dopo l'imposta	23.834.239	25.241.433
Valore totale del patrimonio a fine anno	55.447.493	31.613.254

(*) Non sono compresi i contributi relativi all'ultimo bimestre del 2003 che sono stati versati nel mese di gennaio 2004 per un importo di 5.288.154 Euro.

(**) Al netto di 464.672 di quote d'adesione rinviate a coperture spese di promozione sviluppo prossimo esercizio.

L'incremento del valore della quota è stato del 2,15%

Il totale attivo netto al 31/12/2003 è di € 55.447.493 suddiviso in 5.252.124,364 quote assegnate a 24.289 iscritti.

Le spese di gestione amministrativa del 2003 sono risultate pari a € 388.229 ed hanno rappresentato lo 0,70% dell'attivo netto al 31/12/2003. L'incidenza media annua per aderente di tali spese è stata pari a € 15,98.

	Comparto UNICO	
	31/12/2003	%
Incidenza delle spese sul patrimonio		
Gestione finanziaria	0	0
Banca depositaria	0	0
Gestione amministrativa	388.229	0,70

Si ricorda che il rendimento del 2003 non è rappresentativo di quello che sarà possibile conseguire in futuro, in quanto dipendente dall'andamento dei mercati finanziari.